

CIRCOLARE 08/2021

08/06/2021



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO LEGGE n. 73 del 25-5-2021

D.L. SOSTEGNI – BIS

A CURA DI

ELIANA RIZZI
LUIGI MELLONI

Il Decreto Legge n. 73 del 25-05-2021 (c.d. "Decreto Sostegni-Bis", di seguito anche per brevità "Decreto", che, come riferito nella nostra circolare 7/2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 123 ed è entrato in vigore in data 26.5.2021), oltre ai nuovi contributi a fondo perduto, già commentati, contiene ulteriori previsioni finalizzate ad incrementare le misure di sostegno per fronteggiare la situazione emergenziale.

Vi segnaliamo con la presente circolare le novità relative a:

- i) emissione delle note di credito IVA sui crediti non incassati nel caso di procedure concorsuali,
- ii) modalità di utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e
- iii) innalzamento del limite dei crediti utilizzabili in compensazione.

Art. 18 – Recupero IVA su crediti non incassati nell'ambito di procedure concorsuali

L'art. 18 del Decreto modifica l'art. 26 del DPR 633/1972 ("Variazioni dell'imponibile o dell'imposta") prevedendo che, **per le procedure concorsuali avviate in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto** (ovvero successivamente al 26.5.2021), **le note di credito IVA possano essere emesse per il solo fatto dell'avvio della procedura** (coincidente con la data di emissione (i) della sentenza che dichiara il fallimento del debitore, (ii) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o (iii) del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Pertanto, con riferimento ai clienti per i quali siano avviate, successivamente al 26.5.2021, procedure concorsuali sarà possibile emettere immediatamente (alla data di apertura della procedura concorsuale) una nota di credito ai fini IVA e recuperare pertanto nella liquidazione mensile l'imposta addebitata e non riscossa. La procedura era già prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 633/72 ma occorreva attendere sino alla "chiusura" della procedura concorsuale, cosa che rinviava per un periodo mediamente molto lungo il recupero dell'IVA addebitata e non riscossa. Purtroppo questa interessante modifica è applicabile solo per le procedure concorsuali "nuove" e non a tutti i crediti non incassati riferiti a procedure concorsuali iniziate anteriormente al 26.5.2021, per le quali occorre continuare ad attendere la "chiusura" della singola procedura per emettere la nota di variazione e recuperare il credito IVA.

Si resta a disposizione per verificare eventuali casi si dovessero presentare e per definire le procedure di emissione della nota di variazione.

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito di imposta per beni strumentali nuovi

L'art. 20 del Decreto amplia la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per

investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021).

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta del 10% per gli acquisti, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, di beni materiali ed immateriali strumentali nuovi (ovvero del 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile) utilizzabile, in via generale, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

In deroga alla regola generale sopra indicata, i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro possono** utilizzare il credito d'imposta in compensazione **in un'unica quota annuale (sia per gli investimenti in beni materiali che immateriali).**

L'art. 20 del Decreto estende la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta in **un'unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, ma unicamente con riferimento agli investimenti in beni "materiali" agevolati.**

Attenzione: il credito d'imposta maggiorato (sino al 50%) previsto per investimenti in beni strumentali tecnologici ed interconnessi nuovi (c.d. Credito Industria 4.0) continua ad essere utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione dei beni.

Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021.

L'art. 22 del Decreto eleva il limite dei crediti di imposta e contributi compensabili **a 2 milioni di euro.**

Si ricorda che il limite ordinariamente previsto per le compensazioni di cui all'articolo 34 della legge 23.12.2000, n.388 è pari ad euro 700.000 (già innalzato ad 1 milione di euro per l'anno 2020).

In forza della modifica introdotto dal Decreto **per tutto il 2021** sarà possibile effettuare compensazioni entro il limite di 2 milioni di euro.

È bene precisare che vi sono molti crediti per i quali non si applica il limite sopra citato in forza di espresse deroghe previste nelle singole norme di riferimento, a titolo esemplificativo, sono utilizzabili senza essere soggetti al limite delle compensazioni, i crediti derivanti dalle attività di Ricerca e sviluppo e dall'investimento in beni strumentali nuovi.

L'estensione del limite è però rilevante per molti contribuenti, in quanto permette ad esempio la compensazione nel 2021 **dei crediti IVA** e dei **crediti per IRES ed IRAP** risultanti dalle dichiarazioni (la cui compensazione è soggetta alla preventiva presentazione della dichiarazione, alla presenza del visto di conformità ed al predetto al limite di importo massimo) con altri tributi sino all'importo di euro 2 milioni.

Per maggiori approfondimenti e per l'analisi di situazioni specifiche, restiamo a vostra disposizione.

CONTATTI



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT